

(N. 2504)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori COLLA, RIZZO Domenico, GAVINA, GRAMEGNA e PICCHIOTTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1952

Parziale modifica dell'ordinamento degli uscieri giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — È compito del Parlamento raccogliere le aspirazioni e i desideri delle varie categorie di cittadini, e ciò anche quando il numero degli interessati possa apparire modesto e le relative rivendicazioni limitate.

Tale è il caso delle aspirazioni che sono state ripetutamente prospettate dalla categoria degli uscieri giudiziari, i quali prestano servizio con coscienza e alacrità negli uffici giudiziari da tempo, e ancora oggi, tanto oberati di lavoro. Le richieste degli uscieri sono moderate e contenute nei seguenti punti: 1° istituzione del grado di primo commesso, quale indubbiamente si conviene al personale addetto ad uffici giudiziari di alta dignità (Corte di cassazione ed alcune delle più importanti Corti di appello); 2° regolamentazione precisa del diritto ad essi oggi riconosciuto in forma vaga dall'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, per l'apprestamento delle toghe; 3° lieve modifica degli organici in relazione anche alla istituzione del grado di primo commesso; 4° la riserva, a concorso interno, per il gruppo C, di alcuni posti a favore di quel personale che

abbia il titolo di studio ed abbia di fatto adempiuto a funzioni di carattere impegnativo.

Tali richieste sono di misurata portata, e meritevoli di accoglimento. Merita particolare rilievo, perchè di preminente importanza, quella relativa al diritto di toga. Come è noto, il ricordato articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, riconosce agli uscieri giudiziari un diritto «al compenso, nella misura determinata dalle consuetudini locali, per l'apprestamento delle toghe». Numerosi e gravi sono gli inconvenienti che provengono da questa norma così vaga, e va particolarmente segnalato, tra i tanti, quello della modalità della riscossione così pregiudizievole per la dignità stessa dei capi giudiziari riuniti in pubblica udienza, per cui ad ogni toga apprestata l'usciera deve tendere la mano per percepire ciò che l'avvocato ritiene di versargli. Sembra, pertanto, che tali inconvenienti sarebbero eliminati, con comune vantaggio ove si attuasse un sistema di riscossione conforme alle norme accennate nel progetto di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 158 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è modificato come segue:

« Gli uscieri formano un ruolo unico diviso in primi commessi, uscieri capi ed uscieri. I relativi stipendi sono stabiliti con le norme di attuazione della presente legge.

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 167 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è aggiunto il seguente numero:

« 10° gli orfani di uscieri giudiziari ».

Art. 3.

L'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito con il seguente:

« Nulla spetta agli uscieri per servizi resi agli avvocati od alle parti private durante l'orario d'ufficio.

« A favore degli uscieri giudiziari è istituito un diritto di toga da corrispondersi dalle parti private per ogni giudizio civile e penale. La misura di tale diritto secondo i vari gradi di giurisdizione, il sistema della riscossione, la gestione dei proventi e la loro ripartizione agli aventi diritto saranno regolati con decreto ministeriale ».

Art. 4.

L'articolo 185, del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è modificato come segue:

« Il primo commesso è destinato alla Corte di cassazione e presso le Corti di appello ed i tribunali di Roma, Milano, Genova, Torino, Palermo e Napoli.

« L'usciere capo è destinato agli uffici giudiziari in genere secondo le disponibilità del ruolo organico ».

Art. 5.

All'articolo 186 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, è aggiunto il seguente comma:

« Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite per anzianità congiunta al merito agli uscieri capi che abbiano raggiunto il 16° anno di grado, o siano combattenti o decorati entrati in carriera in virtù degli articoli 19 e 20 del Regio decreto 3 settembre 1911, n. 1283 ».

Art. 6.

L'articolo 238 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2271, è sostituito con il seguente:

« Il numero complessivo degli uscieri giudiziari è di 1.300 ed è costituito da 14 primi commessi; da 150 uscieri giudiziari capi e da 1.136 uscieri ».

Art. 7.

Il Ministro della giustizia è autorizzato, per la copertura di un terzo dei posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del gruppo C del personale del Ministero negli anni 1952 e 1953 a bandire concorsi riservati al personale subalterno centrale e provinciale di ruolo ed avventizio, dipendente dal Ministero, che sia provvisto del richiesto titolo di studio ed abbia di fatto adempiuto a mansioni impiegate nell'ultimo biennio.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione della presente legge e per il coordinamento delle sue disposizioni con le altre vigenti nella materia.